



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 08/04/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 gennaio 2009, n. 40

L.R. n. 11/01 e s.m.i. - Procedura di valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica, alla località Cancarro - Comune di Troia (Fg) - Proponente: Eolo 3W Sicilia S.r.l. subentrata alla ICQ S.r.l.

L'anno 2009 addì 30 del mese di gennaio in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- Con nota prot. n. 535/bm/ap del 15.07.05, acquisita al prot. n. 9404 del 02.08.2005, la ICQ S.r.l. Via Civitavecchia, 1 - Roma - trasmetteva istanza di compatibilità ambientale e depositava il progetto definitivo dell'intervento concernente un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, alla località Cancarro, nel Comune di Troia.

A tale proposito occorre precisare che detto progetto, originariamente costituito da 20 aerogeneratori per un totale di 40 Mw di potenza nominale installata, era stato sottoposto preliminarmente a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale in data 12.03.2004.

Detta procedura di verifica, conclusasi con Determina Dirigenziale n. 136 del 12.04.2005, disponeva l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale di tale impianto; pertanto la società ICQ con la sopra esplicitata istanza avviava la procedura di V.I.A. in argomento;

- Con successiva nota acquisita al prot. n. 9834 del 22.08.2005 il proponente comunicava di aver provveduto alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello Studio di Impatto Ambientale così come previsto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/01, su "Il Sole 24 ore" (quotidiano a diffusione nazionale), "la Gazzetta del Mezzogiorno" (quotidiano a diffusione locale), entrambi del 05.08.2005, e sul BURP n. 96 del 25.07.2005;

- Con nota prot. n. 10973 del 20.09.2005 il Servizio Ecologia richiedeva adempimenti amministrativi alla ditta istante ed il parere previsto dall'art. 11, comma 4, della predetta L.R. all'amministrazione Comunale di Troia ed all'Amministrazione Provincia di Foggia;

- Con nota acquisita al prot. n. 5890 del 10.04.2007 la Eolo 3W Sicilia S.r.l. - Via Ombrone, 2/g - Roma - comunicava il proprio subentro alla ICQ S.r.l. e sollecitava la chiusura dell'iter di V.I.A. in corso;

- Con nota prot. n. 8678 del 30.05.2007 il Servizio Ecologia comunicava alla Eolo 3W Sicilia S.r.l che: “...Dall’analisi della documentazione presentata... è emerso che non è possibile procedere alle verifiche puntuali relative all’ubicazione degli aerogeneratori ed ai potenziali impatti sulle componenti ambientali poiché non sono stati forniti, così come richiesto dalle Linee Guida approvate con DGR n. 131/2004 al punto 4.2, i dati di progetto su supporto digitale, elaborati in ambiente GIS. Si invita pertanto codesta Società a trasmettere i dati di progetto su supporto digitale, elaborati in ambiente GIS, al fine di consentire una puntuale valutazione dell’opera proposta ...”;
- Con nota acquisita al prot. n. 13469 del 05.09.2007 la predetta società riscontrava la nota precedente trasmettendo quanto richiesto e nel contempo comunicava la riduzione da 16 a 15 aerogeneratori dell’intervento proposto;
- Con nota prot. n. 5155 del 27.03.2008 indirizzata alla Cancelleria del TAR Bari - Sez. I -, il Servizio Ecologia, in ottemperanza all’ordinanza n. 20/2008, pronunciata dal TAR Bari - Sezione I - sul ricorso avente R.G. N. 102/2008 proposto dalla Eolo 3W Sicilia s.r.l. contro la Regione Puglia per l’annullamento del presunto silenzio illegittimamente mantenuto da quest’ultima sulle istanze di V.I.A. e di Autorizzazione Unica presentate dalla stessa società relativamente al progetto in questione, precisava tra l’altro quanto segue: “... Nelle more della definizione del procedimento di interesse della Eolo 3W Sicilia S.r.l. nonché delle numerose altre istanze di verifica di assoggettabilità a V.I.A. pervenute al Settore Ecologia, per impianti alimentati da fonte eolica nel Comune di Troia dunque potenzialmente configgenti con quello della Eolo 3W Sicilia S.r.l., la Regione Puglia chiedeva, con note prot. n. 7848 del 02.08.2004 e prot. n. 9841 del 21.09.2004, al Comune di Troia stesso di “voler fornire ogni utile elemento di valutazione in merito a decisioni adottate e da adottare sul territorio di Troia per il proliferare degli impianti segnalati”.

Conseguentemente, il Comune di Troia comunicava, con nota prot. n. 12295 del 29 giugno 2005 acclarata al prot. del Settore Ecologia con n. 8906 del 20 luglio 2005, di aver conferito incarico per la redazione di uno studio ambientale esteso a tutto il territorio comunale (Del. di Giunta Comunale n. 1 dell’11 gennaio 2005) e di aver sospeso l’iter delle richieste di realizzazione di impianti eolici nelle more delle risultanze di detta consulenza.

Il Comune di Troia trasmetteva poi, con nota prot. n. 19187 del 27 settembre 2006 (acclarata al prot. del Settore Ecologia con n. 11188 del 28 settembre 2006), lo “Studio di Valutazione Ambientale Strategica” con la relativa D.G.C. n. 99 del 23 maggio 2006 di presa d’atto dello stesso.

Da tale studio emergeva sostanzialmente una valutazione complessiva della “somma” delle singole istanze che poco teneva conto della integrazione delle stesse e degli effetti cumulativi, apparendo piuttosto deboli le argomentazioni addotte anche in virtù dei rilievi sulle intergenere reciproche già mosse da alcune società e di cui il Settore Ecologia chiedeva conto nella nota prot. n. 7848 del 02.08.2005

Nello studio, inoltre, veniva indicata una generica distanza di 400 m. cui avrebbero potuto essere posti gli aerogeneratori, per ridurre sia gli impatti visivi (effetto selva) che quelli sull’avifauna, e tale distanza non veniva rispettata nel progetto della ICQ S.r.l. Quanto sopra descritto era stato sollecitato più volte dal Settore Ecologia al fine di operare processi di razionalizzazione delle diverse proposte progettuali e in modo da individuare elementi di incongruità o di sovrapposizione, così come il R.R. n. 16/2006 prevede all’art. 8 comma 2°.

In ultimo, con nota prot. n. 4841 del 18.03.2008, il Settore Ecologia ha ulteriormente sollecitato il Comune a provvedere nel senso sin qui indicato, invitandolo ad adeguarsi alla normativa vigente e pertanto a dotarsi del previsto strumento di pianificazione comunale, il PRUE.

Le succitate circostanze non hanno consentito agli uffici competenti di procedere celermente nelle istruttorie dei procedimenti amministrativi avviati, tra cui quello della Eolo 314 Sicilia S.r.l...2;

• Con nota prot. n. 7655 del 23.05.2008 il Servizio Ecologia comunicava al proponente che il Comitato Reg.le di V.I.A., nella seduta del 07.05.2008, esaminati gli atti amministrativi, la documentazione progettuale presentata e le integrazioni pervenute, si era così espresso: “...Dall’analisi della documentazione di progetto prodotta, e nonostante i dati digitali richiesti siano stati trasmessi in formato non conforme alle indicazioni delle “Linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”, è emerso che:

- le pale hanno distanze reciproche inferiori ai limiti indicati nelle “Linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia” per ridurre le interferenze aerodinamiche, pari a 3-5 diametri sulla stessa fila e 5-7 diametri su file parallele e anche inferiori all’indicazione, peraltro solo suggerita, presente nello “Valutazione Ambientale Strategica per lo Sviluppo sostenibile di parchi eolici del Comune di Troia” pari a 400 m;

- le pale nn. 2 e 3 sono a meno di 300 m dalla strada provinciale n. 123;

- dodici pale (tutte tranne le pale nn. 4, 5 e 14) ricadono in area gravata da vincolo idrogeologico;

- quattordici pale (tutte tranne la n. 5 ricadono in area a rischio di frana di tipo PG1;

- le pale nn. 9, 10, 11 e 15 sono a meno di 500 m dal confine con il comune di Orsara di Puglia e non vi sono elementi di coinvolgimento dell’amministrazione limitrofa interessata.

D’altra parte con riferimento alla “Valutazione Ambientale Strategica per lo Sviluppo sostenibile di parchi eolici del Comune di Troia” citata dall’istante si osserva quanto segue:

- dalla analisi dello studio presentato emerge che la valutazione ambientale, pur avendo individuato infrastrutture comuni, definito le zone idonee, propone una indistinta riduzione della potenza e del numero degli aerogeneratori e si limita sostanzialmente a prendere atto delle autorizzazioni rilasciate e di quelle richieste. Per ciascun ambito individuato, il numero di aerogeneratori “compatibili” coincide sostanzialmente con la sommatoria dei progetti autorizzati e di quelli in corso di autorizzazione arrivando a proporsi un numero di aerogeneratori complessivo pari a 197. Come termine di confronto si consideri che dall’applicazione delle previsioni di sviluppo di energia eolica di cui al “Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”, nella ipotesi di maggiore incremento (con PRIE), si potrebbero autorizzare un massimo di 108 aerogeneratori con diametro di 90 m, quindi ben l’82% in meno di quanto proposto dallo studio prodotto;

- dallo studio emerge una sostanziale valutazione complessiva “somma” delle singole istanze che poco tiene conto della integrazione delle stesse e degli effetti cumulativi. A questo proposito appaiono piuttosto deboli le argomentazioni addotte attesi anche i rilievi sulle interferenze reciproche già mossi da alcune società e di cui si chiedeva conto nella nota prot. 7848 del 2.08.2004. Nellastudio si indica una generica distanza di 400 m cui dovrebbero ricadere gli aerogeneratori per ridurre sia gli impatti visivi (effetto selva) che quelli sull’avifauna distanza peraltro non rispettata nel progetto della ICQ srl;

- relativamente all’avifauna la previsione di un tasso di mortalità di circa 200 uccelli l’anno dichiarata dallo studio di VAS appare un impatto non trascurabile, considerata anche la varietà e l’importanza delle specie di uccelli che gravitano nella zona (aironi, gru, rapaci ...);

- non vi sono garanzie sulla possibilità di immettere in rete la potenza degli impianti proposti ancorché sia prevista una stazione di raccolta;

tanto da ritenere non rimosse le motivazioni che avevano condotto una sospensione delle autorizzazioni di cui alle note prot. 7848 del 2.08.2004 e prot. 9481 del 21.09.2004;

? Tutto ciò premesso si ritiene non vi siano le condizioni per la compatibilità ambientale del progetto presentato.”.

Per quanto innanzi, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall’art. 6 della Legge n. 154/2005, il Servizio Ecologia comunicava alla società proponente che stava provvedendo ad

adottare formale provvedimento con esito negativo e quindi invitava la stessa, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della nota, a trasmettere per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documentazione;

- con nota acquisita al prot. n. 11644 del 20.08.2008 la società istante trasmetteva le osservazioni in merito al parere negativo concernente la compatibilità ambientale del progetto in questione rilevando “che quasi la totalità dei rilievi mossi al progetto esulano dalla competenza del Settore Ecologia in materia di valutazione ‘impatto ambientale e si riferiscono a questioni tecniche relative alla capacità produttiva degli impianti od a materia di competenze di altre amministrazioni...” ;
- Nella seduta del 21.01.2009 il Comitato Regionale per la V.I.A. riscontrava le osservazioni presentate dalla ditta istante a seguito della nota del Servizio Ecologia prot. n. 7655/2008 sopra esplicitata, e puntualmente replicava nei seguenti punti:

1. Circa il mancato rispetto delle distanze minime tra aerogeneratori il proponente rileva che tale indicazione non è prescrittiva, ma solo suggerita, e che dall’analisi dei dati di vento si è potuto verificare come le interferenze aerodinamiche tra gli aerogeneratori siano tecnicamente accettabili anche se ubicati a distanze inferiori rispetto a quelle suggerite. Il proponente ritiene che questo aspetto possa essere utilizzato per chiedere modifica di layout, ma non per non autorizzare il progetto.

Le motivazioni del proponente sono condivisibili, ma meritano alcune considerazioni di commento. Il rilievo fatto non era “il” motivo per il parere negativo preannunciato, ma uno degli aspetti rilevati. Appare curioso che il proponente stesso non sia interessato a massimizzare la resa dell’impianto che propone, delegando all’autorità che deve valutare la compatibilità ambientale la facoltà di suggerire cambiamenti di layout. A tal proposito è appena il caso di evidenziare che proprio l’aver inserito l’indicazione della distanza minima nelle linee guida rappresenta da parte dell’amministrazione regionale l’aver fornito una utile indicazione ai soggetti proponenti senza che si renda necessario un intervento successivo con quello che può comportare anche la sola modifica di layout.

2. Il proponente contesta che le pale 2 e 3 non rispettino la distanza minima di 300 m dalla strada provinciale n. 123. Si afferma che tali pale sono ubicate rispettivamente a circa 320 m e a circa 476 m dalla citata strada come da planimetria allegata.

Premesso che la planimetria allegata è per scala e qualità di rappresentazione assolutamente inadatta ad effettuare la misurazione necessaria, si ribadisce che le pale 2 e 3 distano rispettivamente 195 m e 245 m dalla strada provinciale (misurazione effettuata su base ortofoto 2005 nel sistema UTM 33 con le posizioni degli aerogeneratori fornite dal proponente in formato *.shp)

3. Il proponente contesta che le pale ricadenti in area gravata da vincolo idrogeologico non sono dodici, ma dieci. Rileva inoltre che tale circostanza non sia causa di inidoneità e che la competenza ad esprimersi è di altro soggetto (Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia).

Nel pieno rispetto della competenza sulla tutela dei vincoli, la valutazione ambientale non può astenersi dalla considerazione delle motivazioni che hanno portato all’introduzione di un determinato vincolo.

4. Il proponente osserva che nell’area a rischio di frana PG1, il PAI non escluda la possibilità di realizzare interventi purché l’intervento garantisca la sicurezza. Inoltre eccepisce sulla competenza che è dell’Autorità di Bacino e non dell’autorità competente in materia di VIA. Si aggiunge che un parere negativo basato su questo rilievo sarebbe “smaccatamente viziato per disparità di trattamento con altri progetti che sono stati realizzati in tali zone a rischio di frana PG1”

Vale anche in questo caso quanto si è detto prima circa la necessità di valutare ogni aspetto, anche se la competenza ad esprimersi nel merito rimane in capo all’ente che ne tutela l’eventuale vincolo. Il fatto

che vi possano essere progetti autorizzati in a rischio di frana discende dal fatto che tale vincolo non configura inidoneità, ma punta a porre particolare attenzione, attenzione che deve essere oggetto di attenta verifica in sede di valutazione di impatto ambientale. La VIA, infatti, guarda ad una molteplicità di aspetti e si esplica su un oggetto - il territorio - certamente tutt'altro che isotropo. Pertanto l'appunto sulla potenziale disparità di trattamento risulta privo di fondamento.

5. Il proponente rileva di non riscontrare nella normativa Regionale o Nazionale alcun obbligo a sottoscrivere accordi con i comuni il cui confine disti meno di 500 m da una o più aerogeneratori.

A questo proposito si richiama l'allegato 5 alle Linee Guida regionali in cui si chiede anche il coinvolgimento nella convenzione del comune limitrofo nel caso in cui l'impianto abbia impatti anche al di fuori del comune di insediamento, principio di assoluto buon senso in relazione alla ricaduta degli impatti. Sempre nello stesso allegato si introduce il buffer di 500 m al fine di evitare l'insorgere di controversie tra le amministrazioni comunali con la consapevolezza che la possibilità di determinare impatti andrebbe valutata caso per caso.

La stessa disposizione è stata ripresa nel comma 5 dell'art. 14 del Regolamento eolico.

6. Sulla VAS si ribadisce quanto depositato al TAR Bari in data 8.01.2008. Si aggiunge che:

- a. le critiche allo studio effettuato dal Comune di Troia non riguardano la valutazione della compatibilità ambientale dell'impianto sottoposto a valutazione;
- b. l'impatto sull'avifauna sarebbe più o meno identico a quello di tutti gli altri parchi che hanno già avuto la valutazione positiva
- c. nessun problema di connessione definita obbligatoria e comunque già concordata

Circa il punto 6.a le critiche allo studio effettuato dal comune di Troia sono pertinenti perché riguardano lo stesso oggetto dell'impianto. Tale studio avrebbe dovuto essere "cornice" di questo e degli altri impianti analoghi esistenti, autorizzati o da presentare a valutazione.

Il punto 6.b insiste nel considerare il territorio isotropo e sembra voglia sostituire ogni valutazione di merito con il ricorso al confronto di altre situazioni la cui riconducibilità/analogia, oltre che non indicata, è tutta da dimostrare.

Sul punto 6.c, occorre verificare la veridicità della accettazione sulla soluzione di connessione che viene dichiarata, in ogni caso il rilievo fatto dall'autorità competente è improntato a privilegiare le soluzioni impiantistiche che possono realmente (dal punto di vista tecnico, economico, ecc.) garantire il dispacciamento dell'energia prodotta, con l'attenzione che l'obbligo di legge richiamato non produca danni maggiori dei benefici.

Da ultimo, circa la non conformità dei dati digitali, si rappresenta che trattandosi di una verifica di rilevante contenuto tecnico non può esser ricondotta ad una semplice verifica di ammissibilità della procedura mirata al riscontro della presenza o meno di un determinato elaborato. Pertanto solo quando si è entrati nel merito delle verifiche tecniche è stata riscontrata la non conformità agli standard indicati. La rilevanza di tali requisiti sono ben evidenziati sia nelle Linee Guida che nei documenti successivi.

Per quanto innanzi esplicitato il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene di dover confermare il parere negativo precedentemente espresso nella seduta del 07.05.2008.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del

31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale di V.I.A. nelle sedute del 07.05.2008 e del 21.01.2009, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, alla località Cancarro, nel Comune di Troia, proposto da Eolo 3W Sicilia S.r.l. - Via Ombrone, 2/g - Roma -;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Il Dirigente
Istruttore del Servizio Ecologia
Sig.ra C. Mafrica Ing. Antonello Antonicelli
